

(N. 752-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1954 (V. Stampato N. 571)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 OTTOBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1954

Approvazione ed esecuzione della Convenzione per la istituzione dell'Organizzazione europea per la protezione delle piante, firmata a Parigi il 18 aprile 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione che è sottoposta al vostro esame fu oggetto di analogo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 30 dicembre 1952 che, d'altra parte, decadde in seguito allo scioglimento dei due rami del Parlamento.

Tale Convenzione che si propone l'istituzione di un organismo internazionale europeo per la protezione delle piante, segna un punto di arrivo di precedenti iniziative i cui primordi risalgono ad un Accordo internazionale firmato a Roma dall'Italia e da altri Stati il 16 aprile 1929. In riferimento a questo Accordo fu costituito nel 1948 a Bruxelles il Comitato internazionale antidoriforico, nato appunto per organizzare una lotta sistematica contro uno dei più micidiali parassiti della patata apparsi negli ultimi tempi nella nostra Europa.

Nella quarta Conferenza tenuta a Firenze nei giorni 24-28 gennaio 1950, il Comitato antidoriforico venne nella determinazione di istituire un organo che estendesse la sua attività a combattere non solo la dorifora ma anche altri parassiti animali e vegetali come quelli elencati nell'Annesso secondo del disegno di legge, sia per gli ingenti danni portati al patrimonio delle piante eduli e alle derrate conservate nei magazzini, sia per le conseguenti restrizioni negli scambi internazionali.

Tale proposito si tradusse in atto nella Conferenza fitosanitaria internazionale tenuta all'Aja, in collaborazione con la F.A.O., nella primavera del 1950 e, da qui, è venuta a enunciarsi la Convenzione in oggetto, firmata a Parigi il 18 aprile 1951.

Essa ha lo scopo non tanto di provvedere, con l'organo istituzionale previsto, ai mezzi di difesa, quando le malattie delle piante si siano largamente diffuse, quanto di prevenire o, comunque, di limitare il contagio. Da ciò risulta evidente che la protezione si estende alle piante vive con i prodotti alimentari derivati da esse o da parti di esse.

Le funzioni della istituenda Organizzazione sono analiticamente enunciate nell'articolo 5,

cosicchè, senza necessità di citarle testualmente, basta raccoglierne il principio informatore che cospira a realizzare un'unità di indirizzo nel campo tecnico, amministrativo e legislativo, un coordinamento nel piano internazionale per la pronta e razionale applicazione delle misure difensive, uno scambio continuo di informazioni sull'apparizione ed estensione di parassiti e malattie delle piante, nonché la formazione di un ricco documentario di carattere tecnico-scientifico a scopo di propaganda profilattica.

Infine, poichè a norma dell'articolo 18, ogni Stato aderente alla Organizzazione dovrà contribuire alle spese di esercizio, l'Italia, assegnata alla seconda categoria della scala dei contributi annuali fissati nell'Annesso primo, farà fronte, per l'anno finanziario 1953-54, ad un onere previsto in lire 1.800.000, iscritto al capitolo 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'8ª Commissione ha già esaminato il presente disegno di legge ed ha espresso su di esso parere favorevole.

In conclusione, la Convenzione, che, nel suo contenuto, non può non richiamare indirettamente al pensiero i grandi benefici della civiltà moderna nel settore delle comunicazioni internazionali e intercontinentali per cui, abbreviate le distanze e rimossi gravi ostacoli, più facili si rendono i rapporti fra i popoli, conferma, d'altra parte, quanto più pericolosamente di un tempo, siano oggi agevolati i veicoli di diffusione di parassiti animali e vegetali, forieri di enormi danni alle piante e, di riflesso, alla comunità umana e perciò quanto debbano trovare ragione di universale approvazione le provvidenze atte a fronteggiare tali flagelli.

La presente Convenzione è una di queste, per cui, onorevoli colleghi, la 3ª Commissione la raccomanda al favorevole suffragio del Senato.

MARTINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvata la Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea per la protezione delle piante firmata a Parigi il 18 aprile 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, previsto in lire 1.800.000, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54.